Originale

COMUNE DI STREVI

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di aprile alle ore dieci e minuti trentotto nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Monti Alessio	Sindaco	X	
2	Ugo Michael Andrea	Vice Sindaco	X	
3	Es Sidouni Morad	Assessore		X
			Presenti:	2
			Assenti:	1

Partecipa MICHELA PARISI FERRONI, Segretario Comunale. Il Sindaco, Monti Alessio, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente la Giunta a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.
È altresì presente il rag. Roberto Torri, Responsabile del Servizio Finanziario

n. 18/2025/GC del 24/04/2025

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- la L.147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in base al comma 668 della L. 147/2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI;
- in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654 della L. 147/2013, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (…);
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)".

- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio comunale, oppure ad altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio comunale;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
  - che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
  - che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  - che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. Piemonte 1/2018;
- la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Strevi e, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo prodotto nel territorio comunale di Strevi.

Considerato che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 Dicembre 2021 n. 228 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 683, della L- 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ogni anno;
- il comma 11 dell'art. 43 del D.L. n. 50/2022 precisa che all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Considerato ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/95, opera in materia l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/17, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
  a. "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
  b. "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
  c. "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);

Dato quindi atto che:

- l'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi:
  a. il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  b. l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  c. l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  d. fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie e che deve essere redatto, dall'anno corrente, in base alle regole del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025, approvate da ARERA e tenuto conto della Determinazione n. 2/DRIF/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo della proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità e forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e che, nel caso specifico:
  a. l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet s.r.l. sulla base del medesimo contratto di servizio;
  b. detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore.
  c. è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino.

  con conseguenza che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;
- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa

puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi; – in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi approvare la tariffa da parte dei singoli comuni consorziati;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 dell'11/12/2019 il CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente, che verranno mantenute fino all'attivazione della nuova Conferenza d'ambito prevista dalla L.R. Piemonte 1/2018;
- con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, in capo ai Consorzi di area vasta esistenti, ciò al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei Paini Finanziari stabilite al 31/12/2021, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della L.R. 1/2018, che assegna tale competenza alla conferenza d'ambito regionale;

Viste le deliberazioni ARERA n. 158/2020, n. 493/2020 e n. 366/2021;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020, entrato in vigore il 26/09/2020, che ha recepito la direttiva europee (UE) 2018/851 modificativa della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti;

Dato atto che con deliberazione n. 15/2022 in data 26/04/2022 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato sulla base del Regolamento tipo consortile trasmesso dal CSR con nota n. 921/2021;

Letta la nota del CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE E OVADESE di cui al prot. N. 2433/2024 del 09.04.2024 recante: Prot. n. 449/24 Validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - MTR-2. Aggiornamento 2024.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2024/2025 predisposto dal soggetto gestore, Econet S.r.l., e validato da Paragon Business Advisors S.r.l., il 05.04.2024 unitamente alla Relazione di validazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 del 8 aprile 2024

Acclarato che il Comune di Strevi, con D.G.C. 21/2024 del 19.04.2024 ha preso atto (e approvato per quanto di competenza) del PEF validato, senza alcuna possibilità di discostarsi dallo stesso, così come ribadito nelle note CSR n. 1531/21 e n. 708/2022;

Ricordato che con deliberazione n. 17/2022 del 17.10.2022 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che prevede l'applicazione del prelievo in forma trinomia, in sostituzione della precedente modalità binomia, così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ricordato che il suddetto Regolamento è stato elaborato sulla base delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 116/2020, che ha determinato cambiamenti rilevanti sia relativamente alla riclassificazione dei rifiuti sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie sia per la riconosciuta facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico;

Acclarato che il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013;

Acclarato che la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della TARI è posta in capo ai singoli Comuni, in virtù del disposto dell'art. 1 commi 683, della L. 27/12/2013 n, 147 e dell'art. 42, comma 2 lettera f) del TUEL;

Vista la comunicazione ns. protocollo n. 02480 del 01.04.2025 con cui la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, della raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva attraverso il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, ha trasmesso:
- Tariffe Igiene Ambientale 2025
- Addendum Tariffa 2025
ricordando che le Tariffe di igiene ambientale possono essere approvate con delibera di Giunta, secondo quanto a suo tempo comunicato dal CSR;

Dato atto altresì che con deliberazione di ARERA n. 386/2023 del 3 agosto 2023 sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a) da versare in aggiunta e contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistenti in rispettivamente in € 0,10/utenza e in € 1,50/utenza.

Dato atto altresì che con deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 è stata istituita la componente perequativa unitaria $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

Rilevato che l'art. 2.2 lett. b) della sopra citata deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF dispone che la "componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali rifiuti".

Richiamata la Nota Ifel del 13/02/2024 recante "Le componenti perequative Arera (Del. 386/2023) – Questioni applicative e criticità nella gestione";

Vista la comunicazione ns. protocollo n. 02835 del 09.04.2025 con cui la citata Società Econet S.r.l., ha informato l'Ente delle suddette novità normative precisando come "*anche in questo caso la componente perequativa UR3 non è di competenza di ECONET Srl ma dovrà essere riversata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) nei tempi di legge*. *Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Delibera in oggetto. Si precisa che i documenti inviati per l'approvazione delle Tariffe 2025 rimangono invariati, in quanto le componenti perequative devono essere applicate (da Econet per i Comuni in TARIP), ma non approvate dai Comuni*.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in seduta dal Segretario Comunale nell'esercizio dei poteri sostitutivi e ai sensi dell'art. 49 c. 2 e 147bis del D. Lgs. 267/2000

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le Tariffe Igiene Ambientale 2025 e l'Addendum Tariffa 2025 trasmessi da Econet s.r.l. con nota prot. n. 02480 del 01.04.2025 e allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima
3. di dare atto che, in aggiunta e contestualmente al pagamento della TARIP, dovranno essere versate le componenti perequative:
   - UR1,a per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati pari a € 0,10/utenza per anno,
   - UR2,a per il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50/utenza per anno,
   - $UR3,a$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari a €. 6/utenza per anno

   istituite con le deliberazioni di ARERA n. 386/2023 del 3 agosto 2023 e n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
Monti Alessio	MICHELA PARISI FERRONI
Firmato Digitalmente	**Firmato Digitalmente**